

AS RG n. 1/2009  
Sent. n. 260/2009



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE 2<sup>a</sup> CIVILE

riunito in persona dei giudici:

dott. Bartolomeo QUATRARO presidente  
dott.ssa Maria Rosaria GROSSI giudice  
dott. Pierluigi PERROTTI giudice est.

ha pronunciato la seguente

CF 06660570965  
Rep. 296/09

**SENTENZA**

avente ad oggetto la dichiarazione di insolvenza di MAFLOW SPA.

Con ricorso depositato in data 10.4.2009 Maflow spa ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il proprio stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 3 e ss., d. lgs n. 270/1999, peraltro configurando l'esistenza di un'insolvenza di gruppo, riconducibile alle previsioni degli artt. 80 e ss., d. lgs n. 270/1999.

Dall'esame della documentazione versata in atti il Collegio ritiene che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione di insolvenza.

In primo luogo questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3, d. lgs n. 270/1999, poiché l'impresa ha la propria sede legale in un comune – Trezzano sul Naviglio – ricompreso nel proprio circondario.

Il debitore è stato messo in condizione di esercitare il diritto di difesa, dato che è stato convocato all'udienza del 7.5.2009 per l'audizione prevista dall'art. 7, d. lgs n. 270/1999, alla quale hanno partecipato anche i Commissari designati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sempre in data 7.5.2009 è pervenuto il favorevole parere scritto del competente Ministero.

È pacifico che Maflow sia un'impresa commerciale soggetta alle disposizioni sul fallimento, in conformità alle previsioni dell'art. 1, comma 1 lettere a), b) e c), lf; le risultanze contabili versate in atti, ed in particolare il bilancio al 31.12.2008 (v. doc. 21), dimostrano infatti il superamento di tutte e tre le soglie dimensionali tipizzate dalla norma citata.

1 Bf

Ricorrono altresì i requisiti dimensionali specifici contemplati dall'art. 2 lettere a ) e b), d. lgs. n. 270/1999.

Dall'esame del libro matricola emerge infatti che la società ha avuto un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento integrazione dei guadagni, ampiamente superiore a 200 da almeno un anno (v. doc. 110).

Quanto al requisito sub art. 2 lettera b), d. lgs. n. 270/1999, le risultanze contabili attestano alla data del 28.2.2009 l'esistenza di un "monte debiti" pari a circa € 140.000.000, a fronte di un attivo patrimoniale stimato in € 54.200.000 e di un ammontare complessivo dei ricavi, provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio, di circa € 53.240.000. È pertanto provato che i debiti sono di ammontare complessivo superiore, e di molto, ai 2/3 del totale dell'attivo patrimoniale ed ai 2/3 dei ricavi.

Non ci sono dubbi sulla circostanza che Maflow sia insolvente.

Gli elementi idonei a comprovare lo stato di decozione sono molteplici ed univoci: sono state allegate al ricorso le innumerevoli diffide stragiudiziali di pagamento inoltrate alla Maflow da decine di creditori, alcuni dei quali, peraltro, hanno già chiesto e ottenuto l'emissione di ingiunzioni di pagamento; si deve inoltre evidenziare il sopravvenuto crollo degli ordini, in misura superiore ad un terzo rispetto ai livelli ipotizzati in sede di programmazione della produzione; ad ulteriore riprova dello stato di insolvenza si ribadisce che il totale dei debiti ammonta a quasi il triplo dell'intero attivo della società.

Tutte queste circostanze pertanto dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Resta da valutare il requisito indicato dall'art. 27, d lgs. n. 270/1999, ovvero la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, realizzabile, secondo la prospettazione della Maflow, tramite un programma di ristrutturazione.

È del tutto evidente che la crisi economico – finanziaria della Maflow e del gruppo di imprese ad essa riconducibile presenta profili di notevole complessità. Si deve sottolineare, in particolare, che la vicenda del gruppo risente, in modo diretto ed immediato, della crisi che – a livello mondiale – ha colpito l'intero comparto delle produzioni automobilistiche.

In questo quadro di così ardua lettura, il Tribunale è in grado di esprimere solo una valutazione di natura prognostica, ancorata alle documentate prospettazioni di parte ricorrente. Maggiori approfondimenti saranno poi rimessi alla rigorosa ed analitica indagine dei commissari.

2 

Tanto premesso, si può allo stato ritenere che sia in concreto attuabile una compiuta ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata biennale.

Depongono in senso favorevole a questa valutazione due importanti fattori.

In primo luogo, Maflow sembra esprimere una capacità di conservazione di parte della clientela preesistente e di potenziale attrazione per clienti nuovi (si vedano, in particolare, i documenti nn. 75 e 79). È ovvio che questa potenzialità dovrà essere sostenuta da idonei apporti finanziari.

In secondo luogo, e proprio in relazione a questa imprescindibile esigenza da ultimo evidenziata, occorre dare atto dell'esistenza di manifestazioni di interesse provenienti da soggetti professionali e qualificati. In altri termini, si sono palesati propositi seri – anche se allo stato non vincolanti – volti a verificare le condizioni per sostenere nell'immediato futuro investimenti significativi nel gruppo Maflow. Appare quindi percorribile in concreto l'ipotesi di risanamento auspicata dalla Maflow (v. doc. 80 e ss.).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve essere dichiarata l'insolvenza della Maflow, impresa assoggettabile alla procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dal d. lgs. n. 270/1999.

Maflow ha chiesto espressamente che gli sia affidata la temporanea gestione dell'impresa, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera f), d. lgs. n. 270/1999.

La richiesta è meritevole di accoglimento, poiché in tal modo si ritiene che possa essere assicurata una più rapida ed efficace definizione delle serrate negoziazioni sin qui già sviluppate dall'impresa insolvente, nella dichiarata prospettiva di porre le prime solide basi per la realizzazione del più ampio progetto di risanamento aziendale.

Da ultimo sono opportune alcune puntualizzazioni in ordine alla disciplina applicabile per l'accertamento del passivo.

In primo luogo si deve rilevare che ai sensi dell'art. 22, comma 2, d. lgs. n. 169/2007, le nuove disposizioni della legge fallimentare, introdotte dal medesimo decreto correttivo, si applicano alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore (1.1.2008).

Inoltre, l'art. 53, d. lgs. n. 270/1999, in tema di verifica dei crediti nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, richiama espressamente il procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. l.f.

Il Tribunale ritiene pertanto opportuno precisare che, in base al combinato disposto degli artt. 22, d. lgs. n. 169/2007, e 53, d. lgs. n. 270/1999, l'accertamento del passivo si svolgerà nelle forme previste dagli artt. 93 e ss. l.f. come da ultimo novellati.

PQM

visti gli artt. 1 e ss., 21, 27, 53, 92, d. lgs. n. 270/1999, 93 e ss. lf, e 22, d. lgs. n. 169/2007,

DICHIARA

l'insolvenza di Mafflow spa, con sede in Trezzano sul Naviglio (MI) – via Boccaccio, 1;

NOMINA

giudice delegato il dott. Pierluigi Perrotti;

vista l'eccezionale rilevanza e complessità della procedura

NOMINA

tre commissari giudiziali, nelle persone di: 1) avv. Stefano Coen, 2) avv. Francesco Pensato, 3) avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe, in conformità all'indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico pervenuta in data 7.5.2009; si applicano le disposizioni, dell'art. 15, comma 2, d. lgs. n. 270/1999;

ORDINA

all'impresa dichiarata insolvente di depositare, entro due giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, le scritture contabili e i bilanci, salvo che vi abbia già provveduto a norma dell'art. 5, comma 2, d. lgs n. 270/1999;

ORDINA

ai commissari di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza dell'impresa insolvente (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

ORDINA

ai commissari, ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 270/1999, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile e/o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 84 lf ed i commissari sono autorizzati sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 24.11.2009 ad ore 10.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione fallimentare, avvertendo l'impresa dichiarata insolvente che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95

If e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso delle imprese dichiarate insolventi il termine perentorio di giorni trenta prima della data della adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante deposito in cancelleria, della domande di insinuazione, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 lf;

in considerazione della particolare complessità della procedura

PROROGA

ai sensi dell'art. 101, comma 1, lf, a diciotto mesi il termine per il deposito in cancelleria delle domande tardive di ammissione al passivo;

DISPONE

che la gestione dell'impresa sia lasciata all'impresa dichiarata insolvente, sino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 30, d. lgs. n. 270/1999;

ORDINA

ai sensi dell'art. 17 lf, che questa sentenza sia notificata al debitore, comunicata per estratto ai Commissari giudiziali, al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Pubblico Ministero, nonché trasmessa per estratto al competente Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione;


DISPONE

che i commissari eseguano con sollecitudine la pubblicazione di copia integrale del presente provvedimento e del ricorso presentato dalla Maflow spa sul sito internet del Tribunale di Milano [www.fallimentitribunalemilano.net](http://www.fallimentitribunalemilano.net), nonché la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sui quotidiani nazionali Il Sole24ore, La Repubblica e Il Corriere della Sera, in base alle tariffe convenzionate con il Tribunale di Milano.

Così deciso in Milano, il 11 maggio 2009.

Il Presidente

(dott.) Bartolomeo Quatraro



Il Giudice estensore

(dott.) Pierluigi Perrotti

